

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Emendamenti C. 631-A ed abb. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 51

SEDE CONSULTIVA:

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 51

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 63

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864 Governo. (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 55

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 3 ed abbinati, recanti disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (*Deliberazione*) 55

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. Atto n. 47 (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) 57

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/1/UE di modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini. Atto n. 49 (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con una osservazione*) 58

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 64

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2013, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 67 (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) 59

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme

comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Atto n. 61 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	61
SEDE REFERENTE:	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. C. 1843 Fioroni (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 10.55.**Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali.****Emendamenti C. 631-A ed abb.**

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame dell'articolo aggiuntivo.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che l'articolo aggiuntivo 15.0100 della Commissione non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 11.**SEDE CONSULTIVA**

Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 15.**DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.****C. 1885 Governo.**

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che la Commissione è chiamata oggi ad esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 136 del 2013 recante « Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate », per esprimere il parere di competenza alla VIII Commissione, con la riserva di esaminarlo nuovamente una volta concluso l'esame delle proposte emendative da parte della Commissione di merito, in una data da definire sulla base dell'organizzazione dei lavori della Commissione di merito.

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, che reca misure concernenti diverse emergenze ambientali ed industriali. Rileva che, in attesa di conoscere quali saranno le modifiche sul provvedimento da parte della Commissione di merito, la I Commissione si trova in una situazione di incertezza: allo stato, preannuncia in ogni caso di non ravvisare questioni di costituzionalità sul testo definito dal Governo, ferma restando la possibilità di svolgere ulteriori approfondimenti in vista del successivo parere che sarà espresso sul testo

risultante dall'esame modificato dalla Commissione di merito.

Passando ad illustrare il contenuto dell'articolato, fa presente che un primo gruppo di misure è volto a far fronte alla grave situazione di emergenza ambientale nella cosiddetta « Terra dei fuochi », ossia il territorio tra le province di Napoli e Caserta interessato dal fenomeno dei frequenti roghi di rifiuti tossici. In particolare, l'articolo 1 prevede sostanzialmente la mappatura dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura, allo scopo di localizzare quelli che sono interessati da contaminazioni causate da sversamenti o smaltimenti abusivi di rifiuti, anche conseguenti alla combustione dei rifiuti stessi, e che non possono quindi essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse. Al fine di questa mappatura viene disciplinato un programma di indagini tecniche dei terreni della Campania destinati all'agricoltura (commi 1-4). In esito alle predette indagini, si prevede l'indicazione dei terreni che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, nonché di quelli da destinare solo a particolari produzioni agroalimentari (commi 5-6).

L'articolo 2 prevede poi l'istituzione un Comitato interministeriale e di una Commissione composta di rappresentanti della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri competenti (commi 1 - 2). A tali organismi è conferito l'obiettivo di individuare e potenziare azioni e interventi di monitoraggio e di tutela ambientale per i terreni agricoli della Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, nonché di quelli da destinare solo a particolari produzioni agroalimentari. In particolare, alla Commissione è affidato il compito di coordinare un programma straordinario e urgente di interventi finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti, nonché alla rivitalizzazione economica dei predetti territori.

Il comma 1 dell'articolo 3 introduce nel decreto legislativo n. 152 del 2006 (il cosiddetto codice ambientale) un articolo per

prevedere una specifica figura di reato – relativa alla « combustione illecita di rifiuti » – attualmente assente dall'ordinamento. In particolare, il nuovo articolo 256-bis prevede per i roghi illeciti la reclusione da 2 a 5 anni; prevede inoltre specifiche ipotesi aggravate, la confisca dei mezzi usati per il trasporto dei rifiuti da bruciare nonché la confisca delle aree dove è commesso il reato.

Il comma 2 dell'articolo 3 prevede la possibilità che i prefetti delle province della Campania si avvalgano di personale militare delle forze armate nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio prioritariamente finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

L'articolo 4 prevede che gli obblighi di informazione cui è tenuto il pubblico ministero in sede di esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 129 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale riguardino anche i reati ambientali previsti dal citato codice dell'ambiente e dal codice penale. In particolare, il pubblico ministero deve informare, oltre al Ministero dell'ambiente, anche la regione interessata dal reato ambientale. Se il reato comporta un concreto pericolo alla tutela della salute, il pubblico ministero deve informare dell'azione penale il Ministero della salute; ove il pericolo riguardi, invece, la sicurezza agroalimentare, l'informazione va trasmessa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 5, comma 1, proroga al 31 dicembre 2015 l'operatività dell'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA), istituita per l'emergenza rifiuti in Campania. I commi 2 e 3 dettano ulteriori disposizioni concernenti l'UTA. In particolare, il comma 2 disciplina la composizione, il funzionamento e il trattamento economico dell'UTA, mentre il comma 3 dispone che gli enti locali della Regione Campania utilizzino le risorse della Sezione enti locali del Fondo anticipazioni liquidità, di cui al decreto-legge n. 35 del 2013, per il pagamento dei debiti per oneri di smaltimento dei rifiuti maturati al 31 dicembre 2009 nei confronti

dell'Unità Tecnica-Amministrativa, ovvero per il pagamento dei debiti fuori bilancio nei confronti della stessa Unità.

I commi 4 e 5 dell'articolo 5, invece, recano ulteriori disposizioni, che riguardano, rispettivamente, la disciplina dei versamenti contributivi per il personale a tempo determinato e per la gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli nord, Foce Regi Lagni e Cuma. Prevedono inoltre la proroga al 31 dicembre 2014 delle gestioni commissariali concernenti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica nelle aree di Giugliano (Napoli) e dei Laghetti di Castelvoturno (Caserta), nonché la situazione di inquinamento dello stabilimento Stoppani del comune ligure di Cogoleto.

L'articolo 6 reca disposizioni concernenti i commissari straordinari per il dissesto idrogeologico. Per un verso, si introduce un termine per l'acquisizione dei pareri sulla richiesta di nomina dei medesimi e, per l'altro, si consente la nomina a commissari anche dei presidenti o degli assessori all'ambiente delle regioni interessate. Ulteriori disposizioni consentono ai commissari, nell'espletamento dei propri compiti, di avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni e delle regioni interessati, nonché dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche e dell'ANAS.

L'articolo 7 novella in più punti l'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, che reca una disciplina generale in materia di commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute, nonché una disciplina speciale riguardante lo stabilimento ILVA di Taranto. In particolare, l'articolo 7, comma 1, la lettera *a)* del decreto-legge in esame modifica la procedura di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e interviene sulla disciplina di approvazione del cosiddetto « piano industriale » previsto dal decreto-legge n. 61, per il quale si prevede ora soltanto l'approvazione con decreto del Ministro dello sviluppo economico, senza un termine (nella disciplina

previgente al decreto-legge in esame era previsto per l'approvazione il termine di 15 giorni dalla presentazione del piano).

La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 7 precisa, invece, la portata del piano di tutela ambientale e sanitaria rispetto all'autorizzazione integrata ambientale. Viene infatti chiarito, con riferimento al decreto di approvazione del piano, che esso conclude i procedimenti di riesame dell'A.I.A. e che costituisce integrazione dell'A.I.A. medesima. Si prevede che il suo contenuto possa essere modificato con le procedure previste dal citato codice ambientale per il rinnovo, il riesame o l'aggiornamento dell'A.I.A.

Le ulteriori disposizioni di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *f)* del comma 1 dell'articolo 7 sono volte a definire i presupposti per la progressiva adozione delle misure dell'A.I.A. da parte del commissario straordinario. La lettera *g)* prevede una procedura che consente al commissario di utilizzare le somme sequestrate anche per reati diversi da quelli ambientali. La lettera *e)* interviene sull'*iter* autorizzativo per la realizzazione dei lavori e delle opere prescritti dall'A.I.A. o dai piani ambientale e sanitario.

L'articolo 8 introduce una speciale procedura per l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti dall'A.I.A. e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (su cui interviene anche, come detto, l'articolo 7 del presente decreto) nell'area dello stabilimento ILVA di Taranto.

L'articolo 9 integra la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, prevedendo misure intese alla salvaguardia della continuità aziendale. Si prevede che, nei casi in cui gli atti e i provvedimenti di liquidazione dei beni di tali imprese siano oggetto di ricorso al tribunale, nelle more della definizione del giudizio i termini di durata del programma redatto dal commissario straordinario siano prorogati e che il medesimo commissario possa negoziare con l'acquirente modalità gestionali volte a garantire la ordinata prosecuzione dell'attività produttiva.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ritiene improprio ed assurdo che la Commissione si esprima su un testo che viene poi modificato in maniera rilevante dalla Commissione di merito. Ritiene dunque più opportuno che la I Commissione esprima il proprio parere direttamente sul testo risultante dalle modifiche approvate dalla VIII Commissione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ribadisce l'opportunità che la Commissione esprima oggi il parere di competenza alla VIII Commissione sul testo del Governo, con la riserva di esaminarlo nuovamente una volta concluso l'esame delle proposte emendative da parte della Commissione di merito.

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, conferma come, da un primo esame del testo del Governo, non emergano profili critici per gli aspetti di competenza della I Commissione, rilevando come le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alle materie « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali » e « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », che le lettere s) e l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Presenta dunque una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 1*) che attiene all'esigenza che all'articolo 2 – dove si prevede l'istituzione di un Comitato interministeriale composto non solo dal Presidente del Consiglio dei ministri e da Ministri ma anche dal Presidente della regione Campania – sia riformulato il comma 1, prevedendo che il Presidente della Regione partecipi di diritto ai lavori del Comitato.

Emanuele FIANO (PD) si sofferma sulle previsioni del comma 2 dell'articolo 3, che prevedono la possibilità che i prefetti delle province della Campania si avvalgano di personale militare delle forze armate nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio prioritariamente finaliz-

zate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

Ritiene sia opportuno approfondire tale previsione, chiarendo in particolare se siano necessarie ulteriori specificazioni – come prospettato in alcuni emendamenti presentati presso la Commissione di merito – che indichino espressamente quali sono le attività che le forze armate possono svolgere e se hanno le medesime prerogative delle forze di pubblica sicurezza. Non si chiarisce inoltre se svolgano anche le funzioni di polizia giudiziaria.

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, ritiene che la preoccupazione del collega Fiano, che affronta un tema di rilievo, possa essere approfondita ulteriormente in occasione del parere che la Commissione esprimerà sul testo della Commissione di merito, così da tener conto di eventuali modifiche che fossero approvate in tale sede. In questa fase, ricorda come il testo riprenda le previsioni dell'articolo 13 del testo unico di pubblica sicurezza sul quale non vi sono stati in questi anni rilievi di costituzionalità.

Tale articolo stabilisce che « il prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza. Il prefetto ha la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovrintende all'attuazione delle direttive emanate in materia. Assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti. A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia. Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività. Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno relazioni sull'attività delle forze di polizia in riferimento ai compiti di cui al presente articolo. Il prefetto tiene infor-

mato il commissario del Governo nella regione sui provvedimenti che adotta nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge ».

Fabiana DADONE (M5S) condivide le preoccupazioni espresse dal collega Fiano riguardo al comma 2 dell'articolo 3.

Richiama altresì il comma 5 dell'articolo 5 che proroga due gestioni commissariali che a termine di legge non potevano essere prorogate.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ritiene opportuno affrontare e chiarire in questa fase la questione posta dal collega Fiano, anziché rinviarla ad una fase successiva.

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, ritiene che l'osservazione della collega Dadone possa ritenersi fondata politicamente ma non giuridicamente poiché la fonte che deroga è equiparata alla fonte derogata.

Ribadisce quindi la propria proposta di parere, riservandosi di approfondire adeguatamente la questione posta riguardo all'articolo 3 del comma 2 in vista del parere che la Commissione esprimerà sul testo come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.

C. 1864 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, avverte che non sono stati presentati emendamenti ai provvedimenti in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 15.20.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 3 ed abbinati, recanti disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

(Deliberazione).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sulla base di quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3 d'iniziativa popolare « Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e reintroduzione del voto di preferenza », C. 35 Cirielli « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali », C. 182 Pisicchio « Modifiche al testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica », C. 358 Bersani « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali », C. 551 Francesco Saverio Romano « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica », C. 632 Migliore « Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica », C. 718 Lenzi « Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti, con modificazioni », C. 746 Zampa « Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica », C. 747 Zampa « Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e delega al Governo per la disciplina dello svolgimento di elezioni primarie per la designazione dei candidati nei collegi uninominali », C. 749 Martella « Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 », C. 876 Francesco Sanna « Modifiche al testo unico di cui al decreto

legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati », C. 894 Bobba « Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti », C. 932 Giachetti « Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti », C. 998 Giorgia Meloni « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché disposizioni concernenti l'espressione dei voti di preferenza e lo svolgimento di elezioni primarie », C. 1025 Rigoni « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Introduzione del sistema elettorale maggioritario a doppio turno con ballottaggio per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica », C. 1026 Rigoni « Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica », C. 1116 Nicoletti « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Introduzione del doppio turno di coalizione per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica », C. 1143 Martella « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'in-

roduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno per l'elezione della Camera dei deputati, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali », C. 1401 Vargiu « Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti », C. 1452 Burtone « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per l'introduzione del voto di preferenza nelle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, C. 1453 Balduzzi « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali », C. 1514 Vargiu « Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti, nonché norme e deleghe al Governo in materia di disciplina delle elezioni primarie per la designazione dei candidati a cariche pubbliche elettive », C. 1657 Toninelli « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica » e delle abbinare petizioni nn. 42, 83 e 99.

L'indagine conoscitiva si concluderà entro venerdì 17 gennaio 2014.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva la Commissione procederà all'audizione di esperti della materia.

Danilo TONINELLI (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia

il voto di astensione del suo gruppo, in quanto ritiene eccessivo il numero di esperti che la Commissione intende ascoltare sulla base delle indicazioni dei gruppi. Nel ricordare che il suo gruppo ha indicato il nome di un unico esperto, osserva che un numero così rilevante di segnalazioni e di conseguenti audizioni porti come risultato l'allungamento dei tempi di esame dei progetti di legge in materia elettorale.

La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine formulata dal presidente.

La seduta termina alle 15.25.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

Atto n. 47.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 dicembre 2013.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatore*, nel prendere atto che la Commissione bilancio non ha ancora espresso i propri rilievi sul provvedimento e data la rilevanza di tali rilievi, chiede al Governo la disponibilità ad attendere sino

a giovedì 16 gennaio prossimo per l'espressione del parere.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime il consenso del Governo ad attendere sino a giovedì 16 gennaio per l'espressione del parere da parte della Commissione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/1/UE di modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

Atto n. 49.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 dicembre 2013.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), *relatore*, illustra una proposta di parere con una osservazione (*vedi allegato 2*).

Ricorda che, sia nella sua relazione che nel corso della discussione, è stata evidenziata la criticità del termine di ventiquattro ore assegnato ai comuni per compiere la verifica sui requisiti di eleggibilità e trasmettere i relativi risultati. L'osservazione che propone va nel senso di evidenziare tale difficoltà e di chiedere al Governo di valutare l'opportunità di approfondire l'effettiva possibilità per i comuni interessati di procedere, alla verifica della eventuale condizione di incandidabilità prevista dal decreto legislativo n. 235 del 2012, entro il breve termine previsto dalla legge.

Ricorda inoltre che nel corso della discussione era stata delineata la possibilità di ricercare strade alternative per la reperibilità dei dati richiesti dal provvedimento. Chiede quindi informazioni in tal senso al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE osserva che una strada alternativa potrebbe essere quella della centralizzazione dei dati, ma si tratta di una procedura di trasferimento di dati che presenta numerosi inconvenienti e che potrebbe rivelarsi più lunga di quella delineata dal provvedimento.

Sottolinea che la distribuzione dei tempi parte dai cinque giorni previsti dalla direttiva europea per la trasmissione dei dati al referente dello stato estero.

Manifesta l'intenzione del Governo, sulla base del dibattito svolto in Commissione e anche dell'osservazione proposta dal relatore, di modificare il contenuto del capoverso comma 9-*bis* nel senso di dare la possibilità ai comuni di acquisire i dati sul possesso dell'elettorato attivo e passivo anche presso il casellario giudiziale e di prolungare da ventiquattro a quarantotto ore il termine assegnato ai comuni medesimi per corrispondere le informazioni richieste al referente nazionale.

Prospetta quindi l'ipotesi che il testo del capoverso comma 9-*bis* potrebbe essere modificato nel seguente modo: «9-*bis*. Le informazioni richieste dal referente di altro Stato membro, sul possesso dell'eleggibilità in Italia a parlamentare europeo dei cittadini italiani che intendono candidarsi in tale Stato di residenza, sono trasmesse con posta elettronica certificata dal referente di cui al comma 9-*ter* al comune italiano indicato nella dichiarazione di cui al comma 6, ovvero al comune di iscrizione anagrafica, che corrisponde, con lo stesso mezzo, entro le quarantotto ore successive alla ricezione. A tal fine, il comune accerta il possesso dell'elettorato attivo e passivo sulla base dei propri atti e di quelli acquisiti presso l'ufficio del casellario giudiziale. Le informazioni sul possesso dell'eleggibilità sono poi trasmesse

dal referente, con posta elettronica, al referente del suddetto Stato entro cinque giorni dalla richiesta stessa, o in un termine più breve, se richiesto ed ove possibile ».

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), *relatore*, osserva che la formulazione proposta dal rappresentante del Governo va nel senso indicato dal dibattito e dalla sua osservazione. Rileva tuttavia che pare eccessiva la discrepanza tra i due giorni concessi al comune per il reperimento dei dati e i tre assegnati al referente nazionale per la trasmissione dei dati medesimi mediante posta elettronica al referente dello Stato estero. Riterrebbe più equa una inversione dei tempi.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE sottolinea che la tempistica nasce dal numero maggiore di richieste che il referente nazionale deve evadere.

Marilena FABBRI (PD) evidenzia la difficoltà del reperimento di dati presso il casellario giudiziale.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, rileva che va tenuto conto del carattere ordinatorio dei termini indicati nello schema del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), *relatore*, nel concordare con il Presidente sul carattere ordinatorio dei termini, osserva però che un ritardo nella trasmissione dei dati da parte del comune potrebbe indurre il referente nazionale a ritenere che non sussistano questioni riguardo all'eleggibilità del richiedente e a trasmettere al referente dello Stato estero nei termini previsti dati potenzialmente inesatti.

In conclusione, conferma la sua proposta di parere così come da lui formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2013, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1.

Atto n. 67.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 dicembre 2013.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE prospetta alla Commissione l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta al fine di attendere l'esito di un ciclo di audizioni che è in corso di svolgimento al Senato, a seguito dell'avvenuto deposito dei bilanci da parte delle associazioni combattentistiche.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, nel ritenere ragionevole la proposta del sottosegretario Manzione, si riserva di visionare i resoconti delle audizioni svolte al Senato. Ricorda che il compito della Commissione è circoscritto all'espressione di un parere sul riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche, stabiliti nel *quantum* dalla legge di stabilità e nell'*an* dalla legge n. 93 del 1994, verificando la coerenza tra le previsioni delle predette fonti nonché lo svolgimento degli adempimenti richiesti dalle norme in vigore alle associazioni combattentistiche al fine di accedere al beneficio.

Emanuele FIANO (PD), nel condividere le osservazioni del collega Lattuca, segnala che la legge n. 93 del 1994 non prevede in nessuna disposizione che, dalla situazione di bilancio delle associazioni combattentistiche, possa discendere l'eventuale annullamento dell'erogazione dei contributi prevista da una fonte di rango primario. A suo avviso, ove si ritenesse di accedere a questa interpretazione, dovrebbe applicarsi lo stesso principio ad una congerie di

norme che nel nostro ordinamento prevedono l'attribuzione di contributi economici ad enti o associazioni.

Emanuele COZZOLINO (M5S), nel concordare con quanto osservato dai colleghi Lattuca e Fiano in merito all'opportunità di attendere l'esito delle audizioni in corso di svolgimento al Senato, segnalata dal sottosegretario Manzione, chiede di conoscere la data esatta del protocollo di arrivo delle lettere di trasmissione dei bilanci delle associazioni combattentistiche poiché il termine di presentazione dei predetti bilanci è di natura perentoria e, pertanto, ove scaduto, comporterebbe per le associazioni medesime la decadenza dal diritto all'erogazione del contributo.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE, nel concordare con quanto rilevato dall'onorevole Fiano, evidenzia che il diritto all'erogazione dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche discende dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e che, in questa sede, si sta esaminando il decreto che dispone semplicemente il riparto dei predetti contributi fra gli enti che ne hanno diritto.

Replicando al deputato Cozzolino, osserva che l'associazione nazionale vittime civili di guerra ha un numero di tesserati pari a 36.413 unità nel 2012 e 35.072 nel 2013; l'associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti ha un numero di tesserati pari a 2.900 unità nel 2012 e 2.847 nel 2013 ed infine l'associazione nazionale *ex* deportati politici nei campi nazisti ha un numero di tesserati pari a 2.111 nel 2012 e 2.154 nel 2013.

Ricorda, infine, che gli obiettivi statutari delle associazioni in questione sono il mutuo soccorso e la reciproca assistenza tra gli associati nonché la pubblicazione di documenti finalizzati a tenere viva la memoria degli eventi di guerra.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, nel fare presente che, anche se lui non è di questo avviso, all'esito delle audizioni nel corso di svolgimento presso il Senato si potrebbe

eventualmente riflettere sull'attualità della necessità di erogare i contributi alle associazioni combattentistiche, rileva che ogni intervento in questo senso dovrebbe essere di natura legislativa. Replicando al collega Cozzolino, osserva che, pur condividendo l'opportunità di chiedere alle associazioni combattentistiche di presentare i bilanci come previsto dalle norme vigenti, non esiste tuttavia una espressa disposizione di legge che preveda, in caso di ritardo nella presentazione dei rendiconti da parte delle associazioni combattentistiche medesime, la decadenza dal diritto all'erogazione del contributo previsto dalla citata legge n. 93 del 1994. Segnala, infine, che, quando si pensa a questi enti, spesso si ritiene che essi siano legati ad eventi accaduti in un passato ormai remoto mentre, ad esempio, l'associazione nazionale vittime civili di guerra ha dovuto provvedere ad attribuire benefici a venti cittadini italiani vittime nel 2013 di incidenti causati da ordigni bellici non bonificati.

Emanuele FIANO (PD) desidera far presente che, già in altre occasioni, si è deciso di rinviare la conclusione dell'esame di un provvedimento al fine di attendere gli esiti degli approfondimenti svolti dal Senato. Sottolinea che tale prassi non dovrebbe, a suo avviso, consolidarsi poiché i criteri e i contenuti delle audizioni svolte presso l'altro ramo del Parlamento potrebbero non essere sufficienti per considerare completa l'istruttoria di una determinata questione. Rileva, inoltre, che le problematiche sollevate da alcuni colleghi, quali ad esempio le eventuali irregolarità contabili dei bilanci delle associazioni combattentistiche, non attengono ai profili di competenza della Commissione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, replicando al collega Fiano fa presente che è compito della Commissione, fin dall'approvazione della legge n. 549 del 1995, svolgere le opportune verifiche sulla sussistenza dei requisiti per ottenere l'erogazione dei contributi da parte delle associazioni combattentistiche. Concorda, inol-

tre, con le osservazioni del collega Fiano circa l'opportunità di non consolidare la prassi di attendere gli esiti delle audizioni svolte al Senato per approfondire le tematiche oggetto dei singoli provvedimenti. Osserva, infine, che ove fosse necessario, la Commissione potrebbe comunque integrare il ciclo di audizioni svolto presso l'altro ramo del Parlamento nel caso in cui alcuni aspetti relativi all'atto in esame non fossero stati sufficientemente analizzati.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, evidenzia che il suo precedente intervento non era mirato a dare un rilievo particolare alle audizioni in corso di svolgimento al Senato, né tantomeno a sostenere il consolidamento di una prassi che di fatto attribuisca al Senato il compito di effettuare gli approfondimenti conoscitivi in merito ai provvedimenti. Condivide, infine, quanto osservato dal presidente Sisto circa la possibilità che la Commissione svolga ulteriori e autonomi approfondimenti.

Emanuele COZZOLINO (M5S), replicando al collega Lattuca, sottolinea che, dalla documentazione degli uffici, risulta che il termine per la presentazione dei bilanci da parte delle associazioni combattentistiche ha natura perentoria. Ricorda, inoltre, che l'associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti pubblica una rivista che si occupa di questioni evidentemente di natura politica e, pertanto, il contributo erogato a tale associazione ha natura di finanziamento pubblico. Tale circostanza, a suo avviso, richiede una rigorosa trasparenza nella gestione e nell'utilizzo di tali fondi da parte di chi ne è beneficiario.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di

soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

Atto n. 61.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 dicembre 2013.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, considerando che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in esame scade il giorno 13 gennaio prossimo, chiede che sia valutata la possibilità che la Commissione, con il consenso del governo, disponga di un maggiore lasso di tempo al fine di poter svolgere ulteriori approfondimenti.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, non essendovi obiezioni alla proposta formulata dal relatore, chiede al sottosegretario Manzione la disponibilità del Governo a consentire alla Commissione di esprimere il proprio parere entro giovedì 16 gennaio.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE, acconsente alla richiesta formulata dal presidente.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 15.55.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. C. 1843 Fioroni.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 dicembre 2013.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli della Commissione Giustizia e della Commissione Bilancio.

Fabiana DADONE (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia il voto contrario del suo gruppo, ribadendo le posizioni espresse in sede di esame del documento di istituzione di una commissione monocamerale sulla materia. Ricorda al proposito la strana vicenda per cui si siano prima esaminati provvedimenti istitutivi di commissioni monocamerale identiche alla Camera e al Senato per approdare alla proposta di istituzione di una Commissione bicamerale oggi all'esame della Commissione.

Sottolinea che il voto contrario del suo gruppo nasce non da una contrarietà generale all'accertamento della verità ma dal fatto che a farlo sia la politica che già in passato non è approdata ad alcun risultato e che inoltre non è immune da responsabilità in quella vicenda.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto delle parole della collega Dadone, che forse sono andate oltre il pensiero della collega.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, esprime perplessità su quanto affermato da ultimo dalla collega Dadone.

Desidera ricordare inoltre alla collega Dadone come si è arrivati alla proposta di

legge oggi in esame. La 1^a Commissione del Senato aveva iniziato l'esame di una proposta di legge di istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta sulle stragi avvenute in Italia che comprendeva anche il rapimento e l'assassinio di Aldo Moro. Alla Camera si è ritenuto che quella vicenda meritasse un'attenzione specifica e da qui la proposta di istituzione di un'apposita Commissione monocamerale. Nel momento in cui anche il Senato si è indirizzato sulla strada dell'istituzione di una commissione specifica, è sorta l'ovvia esigenza di passare all'ipotesi di istituzione di una commissione bicamerale, per evitare una duplicazione di organi parlamentari.

Fabiana DADONE (M5S) desidera precisare che nel suo intervento si riferiva alla responsabilità della politica di non aver conseguito risultati con due Commissioni parlamentari di inchiesta sulla vicenda.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Giancarlo Bressa, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 9 gennaio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

ALLEGATO 1

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate (C. 1885 Governo).**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1885 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate »,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alle materie « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali » e « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », che le lettere s) e l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che il comma 1 dell'articolo 2 prevede l'istituzione di un Comitato

interministeriale composto non solo dal Presidente del Consiglio dei ministri e da Ministri ma anche dal Presidente della regione Campania;

evidenziato in proposito che, in ossequio alla natura endogovernativa del Comitato, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare il comma, prevedendo che il Presidente della Regione partecipi di diritto ai lavori del Comitato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 2, comma 1, appare opportuno riformulare il suddetto comma, prevedendo che il Presidente della Regione partecipi di diritto ai lavori del Comitato.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/1/UE di modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (Atto n. 49).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/1/UE di modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (Atto n. 49);

tenuto conto che lo schema di decreto è emanato in attuazione della delega prevista dall'articolo 1 e dall'allegato B della legge 6 agosto 2013, n. 96 (legge di delegazione europea 2013), dove non sono stabiliti criteri specifici di delega, in quanto tale articolo rinvia ai criteri di natura generale stabiliti dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

ricordato che l'articolo 20, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 39, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconoscono il diritto di ogni cittadino dell'Unione di votare e di candidarsi alle elezioni per il Parlamento europeo nello stato membro in cui risiede;

rilevato che la direttiva 93/109/UE reca le disposizioni per l'esercizio del suddetto diritto;

evidenziato che le modifiche approntate dalla direttiva n. 2013/1/UE sono tese a semplificare le procedure per l'accertamento del requisito dell'eleggibilità nello Stato di origine;

ricordato che all'articolo 1 comma 1, lettera d), lo schema di decreto legislativo introduce all'articolo 2 del decreto-legge n. 408 del 1994 i commi 9-bis e 9-ter al fine di disciplinare la trasmissione delle informazioni richieste dal referente di altro Stato membro ai fini dell'accertamento dell'eleggibilità in Italia al Parlamento europeo del cittadino italiano che intenda candidarsi nello Stato membro dell'Unione europea in cui risiede;

osservato che, in particolare, il nuovo comma 9-bis statuisce che un referente incaricato, ai sensi del nuovo comma 9-ter, di ricevere e trasmettere tutte le informazioni necessarie per l'applicazione di quanto disposto dal medesimo comma 9-bis richieda le relative informazioni al comune indicato dal candidato come ultimo indirizzo ovvero al comune di iscrizione anagrafica, che deve trasmetterle entro 24 ore;

sottolineato che appare opportuno che sia approfondita l'effettiva possibilità per i comuni di procedere alla verifica della eventuale condizione di incandidabilità prevista dal decreto legislativo n. 235 del 2012 entro il termine previsto, dato che l'incandidabilità, diversamente dalle altre ipotesi di ineleggibilità in senso

stretto, non comporta infatti la cancellazione dalle liste elettorali e potrebbe pertanto non essere nota al comune;

evidenziato che i comuni andrebbero messi, anche mediante l'adeguamento della rete informativa, nelle migliori condizioni per svolgere gli accertamenti riguardanti le cause ostative alla candidabilità o eleggibilità dei residenti nel loro territorio entro i termini previsti;

rilevato che la disposizione dell'articolo 3 dello schema di decreto legislativa che prevede la sua entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* appare ultronea, in quanto si limita a richiamare quanto previsto dall'articolo 10, primo comma delle preleggi;

osservato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia «elezione del Parlamento europeo, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *f*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di approfondire l'effettiva possibilità per i comuni interessati di procedere, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*), capoverso comma *9-bis*, alla verifica della eventuale condizione di incandidabilità prevista dal decreto legislativo n. 235 del 2012, entro il breve termine previsto dalla legge.